

## ***PROPOSTA DI LEGGE n. 1902***

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71,  
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, DI SOSTEGNO  
DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, PER IL REGOLARE AVVIO  
DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

*In esame presso la Commissione Permanente VII della Camera dei Deputati*

**Memoria della FISH**  
**Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap – ETS**

## Premessa

La presente memoria è resa su richiesta della Commissione permanente VII (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame dell'Atto Camera 1902 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca" a seguito di confronto interno alla intera rete associativa della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, dall'esame del Capo 2, artt. 6 e seguenti.

Nel nostro attuale sistema la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e di II grado si acquisisce esclusivamente attraverso un percorso formativo universitario (c.d. percorso "TFA sostegno"). Al TFA sostegno accedono oggi sia aspiranti docenti muniti del solo titolo di laurea sia i cosiddetti "precari triennalisti" (coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione) in misura della riserva pari al 35% dei posti disponibili. Tale riserva - prevista in via transitoria, sino al 31 dicembre 2024, dall'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - verrà meno con la conclusione del IX ciclo TFA sostegno erogato dalle università. L' intervento previsto nell'attuale decreto, capitolo II, **consiste nell'introdurre una nuova formazione specialistica, mirata sulle esigenze formative dei "precari triennalisti" lasciando del tutto inalterata la specializzazione sul sostegno riservata ai neolaureati.**

Secondo gli ultimi dati Istat ci sono oltre 90 mila docenti privi di specializzazione sulla cattedra di sostegno, il che significa che ci sono oltre 136 mila alunni che non hanno la possibilità di essere seguiti da docenti specializzati sul sostegno.

Prima di entrare nel merito dell'analisi del decreto si coglie l'occasione per ribadire che, occorre pianificare azioni concrete per addivenire quanto prima all'istituzione di un'apposita classe di concorso sul sostegno e alla attivazione di scuole di specializzazioni su didattiche inclusive. La scuola di specializzazione, infatti, garantirebbe in tempi stabiliti percorsi formativi accademici sul sostegno e sulle diverse tipologie di condizione di disabilità. Si realizzerebbe, di fatto, quella stabilità del percorso e processo che renderebbe virtuoso, in breve tempo, il percorso di formazione dei docenti specializzati sul sostegno, evitando per il futuro di trovarsi in

analoghe situazioni emergenziali, dovendosi ricorrere a ripetute sanatorie, per sopperire alle scoperture sui posti di sostegno. Il tutto a detrimento della qualità del sistema inclusivo che, invece, per il movimento associativo che si riconosce nella scrivente Federazione, deve sempre rappresentare il primario obiettivo da perseguire. Con riferimento all'articolato del decreto, preliminarmente, si segnala che la terminologia dallo stesso utilizzata si deve allineare alle previsioni di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 62/24, ovvero usare esclusivamente "persona con disabilità", in luogo di espressioni quali "disabile/i".

Proseguendo nell'analisi, si osserva che l'art. 6 del decreto in esame prevede che la specializzazione sul sostegno si acquisisce con il conseguimento di 30 crediti formativi. Sul punto, si chiede, che sia specificato che i 30 crediti da conseguire presso l'INDIRE siano così distribuiti: 20 crediti CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di laboratorio. Inoltre, si chiede che vengano previsti ulteriori 20 CFU da conseguire nell'anno scolastico successivo all'immissione in servizio. Detti crediti formativi potrebbero essere conseguiti presso le università accreditate per l'erogazione dei tirocini formativi attivi per il sostegno didattico in base alla vigente normativa in materia.

Si propone, inoltre, che dei suddetti 20 crediti, 10 crediti siano ottenuti con la frequenza di tirocini indiretti sulle varie tipologie di disabilità. Gli insegnanti potranno così acquisire competenze specifiche nell'interazione con gli alunni con disabilità ed i loro bisogni educativi.

In ogni caso, il decreto che dovrà individuare la specifica dei crediti, ad avviso della Fish, dovrà essere definito di concerto con il Ministro per le disabilità, al fine di garantirne il necessario raccordo, e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, in quanto espressamente previsto dalla vigente normativa in materia.

La norma in questione prevede, altresì, che nel decreto citato sia anche definito il profilo professionale del docente specializzato. Sul punto, si chiede di espungere tale previsione, perché detto profilo è stato già previsto e declinato con il Decreto 30 settembre 2011 e, pertanto, non si comprende il motivo per cui si debba procedere a ridefinirlo.

Con riferimento all'art. 7 e, quindi al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, da parte degli insegnanti specializzati sul sostegno, si segnala la necessità di prevedere una formazione integrativa obbligatoria per far sì che questi completino le proprie

competenze con le specificità del sistema inclusivo italiano all'atto dell'immissione in servizio a qualsiasi titolo disposta.

Inoltre, si chiede che, parallelamente a quanto sopra indicato con riguardo al decreto che si occuperà di individuare le specifiche dei crediti, ad avviso della Fish, lo stesso debba essere definito di concerto con il Ministro per le disabilità, al fine di garantirne il necessario raccordo e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, in quanto espressamente previsto dalla vigente normativa in materia. Nello stesso decreto dovranno essere definiti un numero minimo di crediti non inferiore a 20.

All'art. 8, relativamente alla continuità didattica, si chiede che la proroga possa essere estesa fino alla fine del ciclo scolastico dell'alunno/studente con disabilità, e, comunque, per un periodo non superiore ad ulteriori due anni.

Inoltre, si chiede di prevedere espressamente che, all'esito della valutazione operata da parte del Dirigente, lo stesso è tenuto a darne motivato riscontro alla famiglia richiedente.

In esito a quanto sopra rappresentato, di seguito proponiamo i connessi emendamenti al testo della Proposta di Legge Atto n. 1902, Capo II, artt. 6, 7 e 8.

Capo II Disposizione urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità	Capo II Disposizione urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità
--	--

<p>Articolo 6.</p> <p>(Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)</p> <p>1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università</p>	<p>Articolo 6.</p> <p>(Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)</p> <p>1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio</p>
--	---

possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma, in deroga al Decreto Legge 30 aprile 2022 n.36, convertito nella legge n. 79 del 29 giugno 2022, articolo 2-ter, comma 4, prevede per l'abilitazione all'insegnamento, oltre al conseguimento di almeno 30 crediti formativi, di cui 20 crediti CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di laboratori.

1-bis. E' fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire ulteriori 20 CFU nell'anno scolastico successivo all'immissione in servizio, di cui 10 di tirocini indiretti. Detti crediti formativi sono conseguiti presso le università accreditate per l'erogazione dei tirocini formativi attivi per il sostegno

2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del

<p>presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito</p>	<p>didattico in base alla vigente normativa in materia</p> <p>2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per le disabilità, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame</p>
--	--



<p>dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.</p> <p>4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.</p> <p>5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.</p> <p>4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai</p>
---	---



	<p>percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
--	--

<p>Articolo 7.</p> <p>(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)</p> <p>1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.</p>	<p>Articolo 7.</p> <p>(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)</p> <p>1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui</p>
--	---

<p>206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.</p> <p>2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.</p>	<p>all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.</p> <p>2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del</p>
--	---

<p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli.</p> <p>Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto</p>	<p>presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nonché con il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui al</p>
---	--

fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli.

Con il decreto di cui al presente comma sono definiti un numero minimo di crediti formativi, non inferiore al numero di 20, le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi

	<p>all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.</p> <p>4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
--	--

<p>Articolo 8.</p> <p>(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)</p> <p>1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti: « 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con</p>	<p>Articolo 8.</p> <p>(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)</p> <p>1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti: « 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, con motivato riscontro alla famiglia richiedente, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4,</p>
--	---



<p>precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.</p> <p>3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente: a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli</p>	<p>commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli <b>alunni disabili con disabilità</b> può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, <b>fino alla fine del ciclo scolastico, e, comunque, per un periodo non superiore ad ulteriori due anni consecutivi al primo</b> già effettuato, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.</p>
---	---

alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ».

2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli **alunni con disabilità** che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli **alunni con disabilità** che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia

	<p>con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ».</p> <p>2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.</p>
--	---